

SINDACATO ITALIANO DEI MEDICI DELLO SPORT (S.I.ME.S.)

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituito il Sindacato Italiano Medici dello Sport e dell'Esercizio Fisico, in appresso denominato S.I.Me.S.

Il S.I.Me.S. è un'organizzazione sindacale e, pertanto, un'associazione nazionale privata di persone fisiche. Non ha fini di lucro, è autonoma, indipendente, apolitica e apartitica e opera secondo le norme del presente statuto, della Costituzione della Repubblica Italiana ed in conformità con la vigente legislazione (art.36 e seguenti del Codice Civile).

Art. 2 - SEDE LEGALE

Il Sindacato ha sede a Treviso, Via N. Bixio n. 53.

Art. 3 - DURATA

Il Sindacato ha durata illimitata, se non interverrà delibera congressuale straordinaria di cessazione, approvata con la maggioranza dei due terzi dei voti di tutti gli iscritti.

Art. 4 - SCOPO

Il S.I.Me.S. ha per scopo:

a) la tutela sindacale degli iscritti sul piano professionale, giuridico ed economico, sia nell'ambito degli accordi e delle convenzioni nazionali di lavoro, che nell'ambito degli accordi e delle convenzioni stipulate o da

stipulare con Stato, Regioni, Aziende Sanitarie o altri Enti

pubblici o privati;

b) l'Istituzione di un servizio di consulenza legale e

medicolegale, nonchè di periti di branca, ovunque siano

coinvolti i rapporti contrattuali e gli interessi

professionali,

c) il contrasto all'abusivismo ed il rispetto dei

comportamenti leciti, secondo l'etica e la morale

comportamentale;

d) lo svolgimento di propaganda ed informazione in

relazione ai suddetti scopi, mediante conferenze,

manifestazioni, pubblicazioni di periodici in ambito

nazionale e internazionale e analoghe iniziative senza

finalità e/o compiti concorrenti o in contrasto con quelle

di altre associazioni rappresentative della medicina dello

sport, anzi promuovendo ogni possibile sinergia con le

stesse.

2) Per poter meglio svolgere ed incrementare la propria

attività sindacale, il S.I.Me.S., in caso di necessità, può

collaborare e/o aderire ad intese e patti federativi con

altri sindacati medici, operanti in Italia ed all'estero, o

altri enti e associazioni, conservando sempre la propria

autonomia rappresentativa, organizzativa e amministrativa.

3) Per il conseguimento delle suddette finalità il Sindacato

si fa interprete delle istanze degli iscritti presso tutti

gli organi interessati, ovunque ed ai vari livelli, compresa l'Unione Europea.

Art. 5 - ISCRITTI

Possono iscriversi al Sindacato:

- a) i medici specialisti in medicina dello sport
- b) i docenti delle Scuole di Specializzazione in Medicina dello Sport e delle Scuole di Laurea in Scienze Motorie,
- c) i laureati in medicina e chirurgia, gli specialisti con altre specialità attinenti alla medicina dello sport che operano o intendono operare nel contesto delle attività sportive, dell'esercizio fisico e dei corretti stili di vita.
- d) I medici iscritti a una scuola di specializzazione italiana di Medicina dello Sport.

Art. 6 - ISCRIZIONE AL SINDACATO

Per l'iscrizione al Sindacato, occorrerà presentare domanda scritta che dovrà essere indirizzata alla segreteria territoriale di competenza, la quale, esaminata la domanda, provvederà a trasmettere prontamente il nominativo alla segreteria amministrativa nazionale.

La domanda di iscrizione deve essere redatta su modello appositamente predisposto

Gli iscritti sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale.

Per esercitare l'elettorato attivo e passivo in seno al sindacato e per usufruire delle tutele e dei servizi erogati, i soci devono essere in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 7 - DIMISSIONI DAL SINDACATO

La domanda di dimissioni con le motivazioni che le hanno determinate vanno presentare alla sezione territoriale di appartenenza.

Art. 8 - ESCLUSIONE DALL'ASSOCIAZIONE

L'iscritto perde il diritto di essere associato al Sindacato:

- 1) per motivi morali o disciplinari in relazione ai dettami del presente statuto, su decisione del collegio dei probiviri
- 2) per mancato pagamento della quota associativa

Art. 9 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa del Sindacato per i primi quattro anni è formata dai soci fondatori che costituiscono il Consiglio Nazionale, tra i quali vanno suddivisi i ruoli.

Alla scadenza del quadriennio, il *Presidente Nazionale* convoca la prima Assemblea Nazionale, ne fissa il luogo, la data e l'ordine del giorno. All'assemblea potranno partecipare tutti gli iscritti in regola con le norme associative-

Gli iscritti rappresentano l'elettorato attivo e possono far parte di diritto degli organi centrali e periferici.

Sara' valutata la presenza attiva anche in audio o video conferenza nei limiti tecnici stabiliti dal sistema.

Art. 10 - ORGANI CENTRALI E PERIFERICI

Gli organi dell'associazione si distinguono in centrali e periferici.

Art. 11 - ORGANI CENTRALI

- a) Il Presidente nazionale,
- b) 3 (tre) Vicepresidenti Nazionali (Italia Nord, Centro, Sud-Isole)
- c) Il Segretario Generale
- d) Il Tesoriere
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- f) Il Collegio dei Probiviri

I suddetti, insieme ai Coordinatori Regionali, formano il Consiglio Nazionale.

Art. 12 - ORGANI PERIFERICI

- a) i Coordinatori Regionali
- b) i Coordinatori Territoriali (rapportati ad enti pubblici (Regioni, ASL, ecc.) ed a strutture private.

Tutti i componenti degli organi centrali e periferici del S.I.Me.S. durano in carica 4 anni e prestano la propria opera a titolo gratuito.

Per tutti i componenti degli organi centrali e periferici è assolutamente incompatibile la contemporanea iscrizione ad altra organizzazione sindacale similare, tranne che non

venga deliberato dal Consiglio Nazionale.

Art. 13 - IL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è formato dal Presidente, dai tre Vice Presidenti, dal Segretario Generale, dal Tesoriere e dai Coordinatori Regionali. Si insedia all'atto costitutivo del S.I.Me.S. e resta in carica per quattro anni.

Il Consiglio Nazionale nomina i coordinatori regionali che faranno parte dello stesso. Tutti hanno diritto di voto.

Alla scadenza del primo quadriennio dalla fondazione, il Presidente Nazionale convoca la prima Assemblea Nazionale, in cui potrà essere modificato lo statuto. Il Presidente ne fissa il luogo, la data e l'ordine del giorno. All'assemblea potranno partecipare i soci in regola con l'iscrizione.

Art. 14 - Il PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale del sindacato, dura in carica quattro anni, è rieleggibile solamente per un secondo mandato. Ha il compito di curare che tutti gli organi assolvano alle funzioni loro demandate. Convoca almeno due volta all'anno il consiglio nazionale, lo presiede e ne coordina le attività.

In caso di suo impedimento viene sostituito dal vice Presidente più anziano.

Art. 15 - I VICE PRESIDENTI NAZIONALI

I Vice Presidenti Nazionali coadiuvano il presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituiscono in

caso di assenza, impedimento o dimissione.

ART. 16 - IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

Il Segretario Generale viene eletto dal Consiglio nazionale.

Collabora col Presidente nell'organizzazione dell'attività del S.I.Me.S., provvede all'esecuzione delle delibere del

Consiglio nazionale, cura gli adempimenti organizzativi e ogni altro atto di ordinaria amministrazione. Mantiene, in

sinergia con il presidente, i contatti con gli enti pubblici

e privati, con gli organi di Governo, con i Partiti

Politici, con le organizzazioni di settore e con la stampa.

In caso di impedimento, il presidente delega i poteri ad

altro componente del Consiglio Nazionale.

Art. 17 - IL TESORIERE NAZIONALE

Il Tesoriere Nazionale, nominato dal Consiglio Nazionale, è

responsabile dell'amministrazione dell'associazione, cura la

preparazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti di

esercizio che devono essere predisposti entro il 30 Aprile

dell'anno successivo a quello di riferimento, e si fa carico

della loro illustrazione al Consiglio nazionale e del loro

invio al collegio dei revisori dei conti per la prevista

verifica. Il Tesoriere ha, altresì, facoltà di accendere e/o

estinguere per conto del S.I.Me.S. conti correnti bancari

e/o postali, versare e prelevare somme presso banche,

istituti, uffici postali, ecc., nonché quella di rilasciare

ricevute, quietanze a enti, privati, ecc. Ha anche il

compito di studiare e promuovere tutte quelle iniziative atte ad assicurare al S.I.Me.S. fonti di finanziamento diversi dalle entrate ordinarie.

Art. 18 - I COORDINATORI REGIONALI

I Coordinatori Regionali sono in numero di 20. Hanno competenze nella regione assegnata e svolgono, in tale ambito, tutte le attività statutarie.

Gli stessi sono nominati dal Consiglio Nazionale.

Art. 19 - I RESPONSABILI TERRITORIALI

I coordinatori territoriali hanno competenza sul territorio provinciale e svolgono, in tale ambito, tutte le attività statutarie.

Art. 20 - IL PATRIMONIO

1) Le entrate del S.I.Me.S. sono costituite da:

a) quote annuali di associazione. Il pagamento della quota decorre dal mese di iscrizione e si rinnova tacitamente di anno in anno, a meno che non vengono presentate le dimissioni.

b) contributi straordinari;

c) ricavi per servizi vari resi a soci o a terzi;

d) contributi volontari, lasciti, donazioni;

e) beni immobili da adibire ad esclusivo uso istituzionale.

2) E' vietato distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del SIMeS, salvo la destinazione o la distribuzione

non siano imposte dalla legge.

3) In caso di scioglimento del SIMeS, per qualsiasi causa, il patrimonio dovrà essere devoluto obbligatoriamente ad ente di beneficenza.

4) Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 21 - RENDICONTO

Ogni esercizio finanziario-- si chiude il 31 Dicembre e il rendiconto economico finanziario dovrà essere presentato entro quattro mesi al Consiglio Nazionale, a cura del tesoriere nazionale. Il rendiconto è formato dal consuntivo delle entrate e delle uscite.

Art. 22 - COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

E' composto da tre membri effettivi scelti dall'Assemblea Nazionale tra i soci ordinari preferibilmente appartenenti da aree geografiche diverse.

1) Tutti i membri durano in carica 4 anni, sono rieleggibili e non possono ricoprire altre cariche a livello centrale.

2) Il Presidente viene scelto all'interno del gruppo per elezione.

Art. 23 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. E' composto da tre membri effettivi scelti dall'Assemblea Nazionale ed appartenenti preferibilmente ad aree geografiche diverse. Durano in carica 4 anni, sono

rieleggibili e non possono ricoprire altre cariche a livello

centrale

2. Il Collegio dei Probiviri ha funzione arbitrale.

Art. 24 - ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI

1. L'assemblea Nazionale è costituita da tutti i soci.

2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per messaggio di posta elettronica, o per fax almeno 15 giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno, alla data e il luogo della convocazione.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli Associati; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi solo ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega.

	6. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.	
	7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti tranne che per la delibera di scioglimento che deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei voti di tutti gli iscritti.	
	8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.	
	9. L'assemblea ha i seguenti compiti:	
	- eleggere il Consiglio Nazionale ed il Presidente Nazionale;	
	- scegliere i Coordinatori Regionali;	
	- nominare i Revisori dei Conti;	
	- nominare i Probiviri;	
	- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Nazionale;	
	- approvare il bilancio preventivo;	
	- approvare il bilancio consuntivo;	
	- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;	
	- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.	
	- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Nazionale.	

Art.25 - ASSEMBLEE TERRITORIALI

Sono convocate dai coordinatori regionali in accordo con i rispettivi responsabili territoriali in via ordinaria o straordinaria.

Sono finalizzate alla raccolta delle necessità sindacali dei soci del territorio e ad attuare la linea sindacale decisa dal Comitato Nazionale.

Art. 26 - RESPONSABILITA' DEL SINDACATO

Il S.I.Me.S. non assume responsabilità legale ed amministrativa qualora gli organismi periferici non seguano le direttive sindacali stabilite dal Consiglio Nazionale.

Art. 27 - MODIFICHE

Il presente statuto può essere modificato in tutto o in parte solo dall'Assemblea Nazionale dei soci.

Eventuali richieste di modifiche dovranno indicare gli articoli da modificare, riportare il nuovo testo proposto, ed essere presentate al Presidente Nazionale almeno trenta giorni prima del Congresso Nazionale Ordinario.

Tali modifiche saranno presentate all'Assemblea che dovrà approvarle in maggioranza.

Art. 28 - FORO COMPETENTE

Foro competente per le controversie sarà quello di Treviso.

Art. 29 - RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento alle norme di legge che disciplinano la materia.

